

Proposta Numero: **DEL-2064-2021**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO  
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE**

AOO: **ASL\_TA**

REGISTRO: **DELIBERAZIONI**

NUMERO: **1933**

DATA: **21/09/2021**

OGGETTO: **Multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.lgs. n. 115/2008, per la durata di un anno eventualmente ed opzionalmente prorogabile per un ulteriore anno (1+1) - CIG: 7935342360 - CUP: E52C1900000005. Esercizio dell'opzione di proroga del contratto GST scarl rep. n. 1188/2020 di un ulteriore anno dal 07/09/2021 al 06/09/2022.**

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Avv.to Stefano Rossi in qualità di Direttore Generale nominato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 04/09/2018

Con il parere favorevole del Dr. Vito Gregorio Colacicco - Direttore Sanitario

Con il parere favorevole del Dott. Andrea Chiari - Direttore Amministrativo

**Su proposta della struttura: Area Gestione Tecnica**

Estensore: Maria Pia Ragazzo

Istruttore: Maria Pia Ragazzo

Dirigente/Dirigente S.S./S.S.D.: NICOLA CANDELIERE

Dirigente Ufficio/Direttore S.C.: PAOLO MOSCHETTINI

Direttore di Dipartimento:

PROPOSTA:

NUMERO: **DEL-2064-2021**

DATA: **01/09/2021**

SEZIONE ALBERO TRASPARENZA:

CLASSIFICAZIONE:

DOCUMENTI:

<i>Documento</i>	<i>Impronta Hash</i>
<b>MOD DELIBERAZIONE ORIGINALE</b>	<b>C38D4E23F0AD9EA667BA4C36C2A785FB6AFC29A1 098F6AA054332B02289F2801</b>
<b>REGISTRAZIONE SPESA DELIBERA</b>	<b>255EE4FC324581B746878C5C08EB2F80AA3CDD147 D94A116A32127E3096F4343</b>

*L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato a cura dell'Ente produttore secondo normativa vigente.*

*Il contenuto del provvedimento indicato nel presente frontespizio deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*

Proposta Numero: **DEL-2064-2021**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
(nominato con deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 04/09/2018)

**OGGETTO: Multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.lgs. n. 115/2008, per la durata di un anno eventualmente ed opzionalmente prorogabile per un ulteriore anno (1+1) - CIG: 7935342360 - CUP: E52C19000000005. Esercizio dell'opzione di proroga del contratto GST scarl rep. n. 1188/2020 di un ulteriore anno dal 07/09/2021 al 06/09/2022.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

**PREMESSO che:**

- a seguito di Procedura Aperta, la ASL Taranto ha affidato, con Deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 06/05/2020 il "multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.lgs. n. 115/2008, per la durata di un anno eventualmente ed opzionalmente prorogabile per un ulteriore anno (1+1)" - CIG: 7935342360 - CUP: E52C19000000005, alla formazione plurisoggettiva "Consorzio Stabile CMF – MEIT Multiservices s.r.l. – GBS s.r.l." per importo annuo complessivo massimo pari a € 10.203.411,53, oltre iva di legge;
- in data 20/07/2020, per effetto della disciplina speciale di gara, è stato stipulato il contratto d'appalto con la società veicolo GST scarl appositamente costituita dalla formazione plurisoggettiva, per la durata di un anno a partire dal 01/09/2020 al 31/08/2021, ed iscritto al repertorio n. 1188;
- a seguito di ritardi nel perfezionamento della documentazione, la data di effettivo avvio delle attività è stata il 07/09/2020, circostanza che ha fatto protrarre la scadenza del contratto al 06/09/2021;

**CONSIDERATO che:**

- la legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 1, comma 548, prevede che "*Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.*";

- la centrale di acquisti della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A. tra le iniziative attive propone una convenzione che nella macrocategoria “Gestione degli immobili” prevede la *“Convenzione per l’affidamento ad un unico fornitore di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e delle strutture edili, la fornitura dei vettori energetici (termico ed elettrico), l’implementazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico dei sistemi edificio/impianto in uso alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie”*, denominata MIES2 (Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanità ed. 2);
- che la centrale di acquisti della pubblica amministrazione CONSIP S.p.A. ha indetto in data 01/08/2014 una gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di un Multiservizio Tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici, in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni Sanitarie, edizione 2, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/1999 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24/02/2000 e del D.M. 02/05/2001 - ID Sigef 1379;
- il lotto geografico di pertinenza della ASL Taranto (lotto 11: Regioni Puglia, Basilicata e Calabria 1 -Provincia di Cosenza), è stato aggiudicato in data 02/03/2021 alla GUERRATO SPA;
- che in data 30/06/2021, l’Area Gestione Tecnica ha inviato alla GUERRATO SPA la richiesta preliminare di fornitura con ordine n. 6552618 tramite il portale [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it);
- a seguito audit preliminare e invio di documentazione inerente il multiservizio integrato richiesto dalla ASL Taranto, la Guerrato spa sta procedendo alla redazione del Piano Tecnico Economico del Servizio;

**ATTESO che:**

- ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro da parte della GUERRATO SPA;
- l’interruzione dei servizi integrati di gestione, conduzione, esercizio e manutenzione del patrimonio immobiliare, attualmente attivi, si tradurrebbe in una immediata indisponibilità degli immobili e, quindi in una interruzione dei servizi sanitari che, invece, vanno universalmente garantiti;
- eventuali interruzioni degli stessi servizi si tradurrebbero in un inaccettabile decremento dei livelli di sicurezza, di immobili ed impianti, con potenziali ripercussioni sulla sicurezza di pazienti ed operatori aziendali;
- l’attuale regime di *prorogatio* del rapporto contrattuale in essere (rep. n. 1188/2020) dedicato al soddisfacimento delle necessità gestionali e manutentive del patrimonio immobiliare della ASL di Taranto, costituisce ulteriore utile elemento a legittimare la prosecuzione dell’attività negoziale e contrattuale della ASL Taranto, anche in considerazione del principio di buon andamento dell’*agere* amministrativo;
- in data 02/08/2021 con nota pec rep. n. 169069, conservata agli atti d’ufficio, GST scarl comunicava la propria disponibilità al rinnovo del contratto rep. n. 1188/2020, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, a tutela dell’occupazione e della non interruzione dell’attività in quanto servizio pubblico essenziale;
- con nota pec prot. 180997 del 31/08/2021 la ASL Taranto ha comunicato a GST scarl la propria disponibilità ad esercitare l’opzione di proroga del contratto agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un ulteriore anno dal 07/09/2021 al 06/09/2022;

**RICHIAMATE:**

- le modificazioni alla legge n. 135/2012, così come modificato dall’art. 1, comma 153, legge n. 228 del 2012, inerenti il *“[...] diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla*

*stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato [...]”;*

- la clausola di riserva prevista dall'art. 21, comma 5 (secondo periodo) della L.R. Puglia n. 37/2014, concernente la facoltà di recedere dal contratto;
- la previsione della facoltà di recesso di cui all'art. 134 del D.lgs. n. 163/2016;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1473 del 03/06/2019 di autorizzazione a contrarre e approvazione atti di gara che espressamente prevede: la durata del contratto potrà essere inferiore a quanto previsto nel caso in cui l'Azienda appaltante aderisca a forme di centralizzazione e di aggregazione dell'acquisizione di servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto;

**RITENUTO** di proporre:

- alla luce della narrativa in premessa ed a fronte della registrazione contabile sottoscritta dal dirigente responsabile dell'Area Gestione Risorse Finanziarie, l'esercizio dell'opzione di proroga del contratto rep. n. 1188/2020, per ulteriori successivi dodici mesi dal 07/09/2021 sino a tutto il 06/09/2022, salvo anticipato recesso al manifestarsi delle condizioni descritte nel contratto, e/o alla eventuale avvenuta sottoscrizione del contratto con il soggetto aggiudicatario dell'appalto CONSIP, MIES2 LOTTO 11;
- di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto inerente il recesso, in qualsiasi momento, dal contratto prorogato, come previsto dallo stesso;
- di dover impegnare l'importo contrattuale annuo di €. 10.203.411,53 iva esclusa e oneri della sicurezza inclusi, ovvero per complessivi €. 12.448.162,34 iva e oneri della sicurezza inclusi;

l'istruttore f.to dott.ssa Maria Pia Ragazzo

il RUP: ing. Nicola Candelieri

il dirigente responsabile dell'Area Gestione Tecnica: f.to Ing. Paolo Moschettini

### **DELIBERA**

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

**DI CONFERMARE, FARE PROPRIA ED APPROVARE** la narrativa del presente atto che qui si intende riportata per comporne parte integrante;

**DI ESERCITARE L'OPZIONE DI PROROGA** del contratto rep. n. 1188/2020 sottoscritto con GST scarl e in scadenza il 06/09/2021, per i successivi dodici mesi (un anno) dal 07/09/2021 sino a tutto il 06/09/2022, alle medesime condizioni originarie, così come previsto dagli atti di gara e dallo stesso contratto, salvo anticipato recesso al manifestarsi delle condizioni descritte nel contratto e previste dalla normativa, e/o alla eventuale avvenuta sottoscrizione di nuovo contratto con il soggetto aggiudicatario dell'appalto CONSIP, MIES2 LOTTO 11;

**DI DARE ATTO** che il termine fissato per il concreto avvio del servizio al 07/09/2021 è inderogabile;

**DI IMPEGNARE** sul presente atto, l'importo contrattuale annuo di €. 12.448.162,34 iva e oneri della sicurezza inclusi, suddiviso per anno e codici conto, come di seguito:

anno	codice conto	descrizione conto	importo annuo	
			iva esclusa	iva inclusa
2021	715100000501	manutenzione ordinaria immobili	884.295,66 €	1.078.840,71 €
2021	7151000001001	manutenzione impianti e macchinari	816.272,93 €	995.852,97 €
2021	7121000005001	Conduzione caldaie e produzione calo	1.700.568,59 €	2.074.693,68 €
2022	715100000501	manutenzione ordinaria immobili	1.768.591,33 €	2.157.681,42 €
2022	7151000001001	manutenzione impianti e macchinari	1.632.545,84 €	1.991.705,93 €
2022	7121000005001	Conduzione caldaie e produzione calo	3.401.137,40 €	4.149.387,63 €
		<b>TOTALI</b>	<b>10.203.411,75 €</b>	<b>12.448.162,34 €</b>

**DI DARE MANDATO** all'Area Gestione Tecnica di provvedere ai necessari adempimenti consequenziali;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*

Proposta Numero: **DEL-2064-2021**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO  
AREA GESTIONE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE**

**Registrazione di spesa**

STRUTTURA PROPONENTE: **Area Gestione Tecnica**

PROPOSTA:

NUMERO: **DEL-2064-2021**

DATA: **01/09/2021**

OGGETTO: **Multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.lgs. n. 115/2008, per la durata di un anno eventualmente ed opzionalmente prorogabile per un ulteriore anno (1+1) - CIG: 7935342360 - CUP: E52C1900000005. Esercizio dell'opzione di proroga del contratto GST scarl rep. n. 1188/2020 di un ulteriore anno dal 07/09/2021 al 06/09/2022.**

Esercizio	Codice Conto	Tipo Movimento	Descr Tipo Movimento	Num Movimento e Descrizione	Importo	SIOPE	Codice CUP	Codice CIG	Fondi a destinazione vincolata	Annotazioni
2021	715100000501	Impegno di spesa	Impegnare sul presente atto, a seguito dell'esercizio di proroga per un ulteriore anno del contratto con GST scarl rep. n. 1188/2020, l'importo contrattuale di €. 1.078.840,71 iva compresa.		1.078.840,71		E52C1900000005	7935342360		
2021	715.100.0001001	Impegno di spesa	Impegnare sul presente atto, a seguito dell'esercizio di proroga per un ulteriore anno del contratto con GST scarl rep. n. 1188/2020, l'importo contrattuale di €. 995.852,97 iva compresa.		995.852,97		E52C1900000005	7935342360		
2021	712.100.0005001	Impegno di spesa	Impegnare sul presente atto, a seguito dell'esercizio di proroga per un ulteriore anno del contratto con GST scarl rep. n. 1188/2020, l'importo contrattuale di €. 2.074.693,68 iva compresa.		2.074.693,68		E52C1900000005	7935342360		
2022	715.100.000501	Impegno di spesa	Impegnare sul		2.157.681,4		E52C19000	7935342360		

			presente atto, a seguito dell'esercizio di proroga per un ulteriore anno del contratto con GST scarl rep. n. 1188/2020, l'importo contrattuale di €. 2.157.681,42 iva compresa.		2		000005			
2022	715.100.00001001	Impegno di spesa	Impegnare sul presente atto, a seguito dell'esercizio di proroga per un ulteriore anno del contratto con GST scarl rep. n. 1188/2020, l'importo contrattuale di €. 1.991.705,93 iva compresa.		1.991.705,93		E52C1900000005	7935342360		
2022	712.100.0005001	Impegno di spesa	Impegnare sul presente atto, a seguito dell'esercizio di proroga per un ulteriore anno del contratto con GST scarl rep. n. 1188/2020, l'importo contrattuale di €. 4.149.387,63 iva compresa.		4.149.387,63		E52C1900000005	7935342360		

DOCUMENTI:

*Documento*

*Impronta Hash*

**MOD DELIBERAZIONE ORIGINALE**

**924E06D8C2FF360FE173071949008C5F456737DF512  
CDB758E4C283A15ED1983**

Firmato digitalmente dal dirigente dell'A.G.R.E.F.



**REPERTORIO N.1188 del 20/07/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE PUGLIA**

**AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO**

**AREA GESTIONE TECNICA**

**CONTRATTO DI APPALTO**

IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE DEL MULTISERVIZIO INTEGRATO DI GLOBAL-SERVICE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL DI TARANTO ATTINENTE A TUTTE LE ATTIVITÀ AFFERENTI ALL'ESERCIZIO, GESTIONE, CONDUZIONE, MANUTENZIONE, VERIFICA E MIGLIORAMENTO DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE MACCHINE, LA FORNITURA DEI VETTORI PRIMARI ENERGETICI, IL SERVIZIO ENERGIA EX DPR 412/1993 E D.LGS. N. 115/2008. CIG: 7935342360 - CUP: E52C19000000005.

TRA

L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, con sede in Taranto in Viale Virgilio n. 31, Partita I.V.A. e Codice Fiscale n. 02026690731, rappresentata dall'Avv. Stefano Rossi, nato a Lecce il 20/09/1964, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda, che interviene nel presente atto non in nome proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria di Taranto, nella qualità di Direttore Generale dell'ASL di Taranto, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 04.09.2018, di seguito nominata per brevità "STAZIONE APPALTANTE" o "Azienda"

e

Gestione Servizi Taranto Soc. Cons. a r.l. con sede in Zola Pedrosa

(Bologna) alla via Poli, n. 4 - P.IVA 03873011203, nella persona di Maddaluno Roberto, nato a Pozzuoli (Napoli), Codice Fiscale MDDRRT71D29G964G, residente in Pozzuoli in via G. Pagano, n. 2, il quale interviene in questo atto nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione giusto atto costitutivo della Società (notar Francesco Paolo Petrera) rep. n. 38073, racc. 16776 registrato a Bari il 16/06/2020, n. 19873, di seguito denominato per brevità "appaltatore"

### **PREMESSO**

1. che con atto deliberativo del Direttore Generale n. 1473 del 03/06/2019, è stata indetta la *"Procedura aperta di gara "ponte" da espletarsi telematicamente su piattaforma Empulia per l'affidamento, ai sensi degli art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, comma 2 del D.Lg. sn. 50/2016, del multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.Lgs. n. 115/2008, per la durata di un anno eventualmente ed opzionalmente prorogabile per un ulteriore anno (1+1)."*;
2. che, con lo stesso atto è stato approvato il progetto del multiservizio, redatto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. che lo stesso progetto approvato prevede un importo annuo dell'appalto pari a € 12'371'773.46 oltre a € 248'863.70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto al netto dell'iva;
4. che il servizio ha durata di un anno eventualmente ed opzionalmente rinnovabile di un ulteriore anno;

5. che con il medesimo atto deliberativo a contrarre è stato disposto di indire, ai sensi dell'art. 59, comma 1, art. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, procedura aperta da espletarsi in maniera telematica tramite piattaforma EmPULIA, per l'affidamento del suddetto servizio da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, c.2, del D. Lgs. 50/2016;

6. che in data 12/06/2019 è stata pubblicata sulla GUUE, il bando per la procedura in argomento;

7. che in data 17.06.2019 è stata pubblicato sulla GURI n. 70 "V Serie Speciale", il bando per la procedura in argomento;

8. che con deliberazione del direttore generale n. 2183 del 22/08/2019 è stato approvato l'atto di rettifica del disciplinare di gara e di proroga termini per la *"Procedura aperta di gara "ponte" da espletarsi telematicamente su piattaforma Empulia per l'affidamento, ai sensi degli art. 59, comma 1, art. 60 e art. 95, comma 2 del D.Lg. sn. 50/2016, del multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.Lgs. n. 115/2008, per la durata di un anno eventualmente ed opzionalmente prorogabile per un ulteriore anno (1+1)."*;

9. che in data 28.08.2019 è stato pubblicato sulla GURI n. 101 "V Serie Speciale", l'avviso di rettifica e proroga termini per la procedura in argomento;

10. che l'importo a base d'asta dell'appalto € 25'241'274.31, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 497'727.39 non soggetti a ribasso;

11. che a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con Deliberazione del Direttore Generale n. 905 del 06/05/2020, l'appalto è stato aggiudicato alla formazione plurisoggettiva concorrente "Consorzio CMF – Meit Multiservices s.r.l. – GBS s.r.l." la quale ha offerto un ribasso percentuale sulle prestazioni compensate a canone pari al 24 % corrispondente ad un importo del canone per il servizio pari a € 7'654'547,83 (settemilioneiseicentocinquantaquattromilacinquecentoquarantasette/83) euro oltre € 191'363.70 (euro centonovantunomilatrecentosessantatre/70) per oneri dedicati alla risoluzione/mitigazione dei rischi interferenti ed un ribasso percentuale sulle prestazioni integrative in economia e lavori a misura pari al 45 % da applicare ad ogni intervento eventualmente affidato per un importo complessivo massimo pari a € 2'300'000,00 (euro duemilioneitrecentomilaeuro/00) oltre a complessivi € 57'500,00 (euro cinquantasettemilacinquecento/00) per oneri per la sicurezza;

12. la predetta formazione plurisoggettiva aggiudicataria, per effetto della disciplina contenuta nell'art. 13 del disciplinare di gara, ha costituito il summenzionato soggetto appaltatore quale "società veicolo" per il presente appalto;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra l'appaltatore, come in premessa meglio identificato, e l'Azienda Sanitaria Locale Taranto si conviene e si stipula quanto segue:

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo al *“Multiservizio integrato di global-service del patrimonio immobiliare dell'ASL di Taranto attinente a tutte le attività afferenti all'esercizio, gestione, conduzione, manutenzione, verifica e miglioramento degli immobili, degli impianti e delle macchine, la fornitura dei vettori primari energetici, il servizio energia ex DPR 412/1993 e D.Lgs. n. 115/2008”*;
2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione di tutte le prestazioni componenti l'appalto alle condizioni di cui al presente contratto ed agli atti a questo allegati.

### **Articolo 2 - Capitolati d'appalto**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai capitolati d'appalto e dai loro allegati, integranti il progetto del servizio che l'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale l'indicazione di elementi quantitativi delle singole lavorazioni eventualmente indicate nel progetto del servizio

### **Articolo 3 – Ammontare dell'appalto**

1. L'importo contrattuale annuo massimo ammonta a euro € 9'954'548,00 (euro novemilioninovecentocinquantaquattrocinquecentoquarantotto/00) oltre euro € 248'863.70 (duecentoquarantottomilaottocentosessantatre/70),

relativi ad oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

2. L'importo annuo contrattuale massimo relativo al solo multiservizio di global-services ammonta a € 7'654'547,83 (settemilioneisecentocinquantaquattromilacinquecentoquarantasette/83) oltre € 191'363.70 (euro centonovantunomilatrecentosessantatre/70) relativi ad oneri per la risoluzione/mitigazione dei rischi interferenti. Tale componente dell'appalto è da intendersi "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, c. 6 del D.P.R. 207/2010, per cui il relativo l'importo "a corpo" resta fisso e variabile unicamente in caso di conguaglio.
3. L'importo annuo contrattuale massimo del "plafond", nelle disponibilità della stazione appaltante, a € 2'300'000,00 (euro duemilioneitrecentomila/00) oltre € 57'500,00 (euro cinquantasettemilacinquecento/00) relativi ad oneri per la sicurezza, potrà essere utilizzato per la compensazione di prestazioni integrative e lavori a misura eventualmente ordinate/i, applicando il ribasso d'asta offerto, per tale componente dell'appalto, pari al 45 %.

**Articolo 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, pagamenti, tracciabilità flussi finanziari e direzione del cantiere**

1. Anche per quanto previsto dall'articolo 2 del capitolato generale di d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i., l'appaltatore ha eletto domicilio digitale presso l'unico indirizzo pec: *tarantoservizi@pec.consorziocmf.it*
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto

approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e s.m.i. e della Legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato.

Sempre ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

7935342360;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente:

E52C19000000005;

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **Articolo 5 – Durata dell'appalto ed avvio del servizio**

1. La durata dell'appalto è fissata, al più, in un anno eventualmente ed opzionalmente rinnovabile, al più, per un ulteriore anno.

2. Secondo quanto disposto dalla legge, nonché richiamato nella Deliberazione del Direttore Generale n. 1473 del 03/06/2019, la durata del presente contratto potrà essere inferiore a quanto previsto nel caso in cui l'Azienda aderisca a forme di centralizzazione e di aggregazione dell'acquisizione di servizi analoghi a quelli di cui al presente contratto.

3. L'avvio di tutte le prestazioni oggetto d'appalto ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna delle unità tecniche di gestione ed a formale avvio del multiservizio, risultante da appositi verbali, da effettuarsi nei

termini stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché da quanto stabilito negli atti di gara, previa convocazione dell'Appaltatore.

#### **Articolo 6 – Penali**

1. Nel caso di mancato rispetto del contratto sono applicate penali all'appaltatore.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base di quanto previsto dai capitolati.
3. All'appaltatore è garantita la partecipazione al procedimento di accertamento e comminazione della penale.
4. L'eventuale successiva disapplicazione delle penali non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta nei confronti dell'appaltatore.
5. La misura complessiva e cumulativa della penale non può superare il 5% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

#### **Articolo 7 – Oneri a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dai capitolati, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del contratto.
2. In ogni caso, si intendono comprese nelle prestazioni d'appalto e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) l'impianto, la manutenzione e l'allestimento dei cantieri;
  - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) attrezzi ed opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle prestazioni;
  - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili, perizie che



possano occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio delle prestazioni;

e) le vie di accesso ai cantieri;

f) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

g) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi oggetto delle prestazioni e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. L'appaltatore assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei cantieri. Gli addetti della Stazione Appaltante hanno il diritto di esigere il cambiamento del personale di cantiere per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Appaltatore è obbligato alla presentazione dei progetti esecutivi per l'esecuzione degli interventi, ed in particolare di tutte le opere e interventi migliorativi offerti dallo stesso in sede di gara.

6. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

7. L'appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui

si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

8. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

9. L'Azienda, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'appaltatore dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

10. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'appaltatore si sia posto in regola e lo stesso non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

11. L'Appaltatore è inoltre obbligato a sostenere e/o a rimborsare, in favore del soggetto manutentore uscente, ogni eventuale onere, costo, spesa di qualsiasi natura, connesso/a al subentro nominativo nella gestione delle prestazioni oggetto d'appalto, ivi compresa la fornitura dei vettori primari energetici.

### **Articolo 8 – Responsabilità**

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Azienda e a terzi nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'appaltatore inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio

aggiudicato.

### **Articolo 9– Obblighi di condotta**

1. L'Appaltatore, si impegna, nell'esecuzione del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 (nonché il codice di comportamento dei dipendenti della ASL Taranto).
2. La violazione delle disposizioni in essi contenute potrà comportare, a seconda della gravità, la risoluzione o la decadenza del contratto.

### **Articolo 10 – Contabilizzazione delle prestazioni d'appalto**

1. La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto riportato nei capitolati.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori e/o il direttore dell'esecuzione procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per il servizio, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
4. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme dei capitolati.

### **Articolo 11 – Aggiornamento dei prezzi**

1. Non è previsto l'aggiornamento dei prezzi.

### **Articolo 12 – Modifiche contrattuali**

1. Durante la durata del contratto, lo stesso, potrà subire modificazioni ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 13 – Pagamenti**

1. Tutti i pagamenti sono da intendersi salvo conguaglio.
2. I pagamenti delle prestazioni compensate a canone sono effettuati, previa verifica di buona e regolare esecuzione delle stesse prestazioni accertata, controllata, verificata e certificata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, a seguito dell'emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del certificato di pagamento, mediante liquidazione delle fatture emesse dall'Appaltatore su base trimestrale, posticipate pari a tre dodicesimi del canone annuo d'appalto.
3. I pagamenti delle prestazioni integrative in economia e lavori a misura, qualora ordinati, sono effettuate ogni tre mesi, consuntivando le prestazioni concluse nel trimestre di riferimento per singolo intervento previa verifica di buona e regolare esecuzione delle stesse prestazioni accertata, controllata verificata e certificata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e/o direttore dei lavori se nominato, a seguito dell'emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato.
4. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
  - a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono attività, forniscono beni o prestano servizi in relazione

all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 3;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 4, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole su cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo 14 – Collaudo e gratuita manutenzione**

1. Il certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle attività oggetto delle prestazioni d'appalto è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione degli interventi, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione delle attività compiute di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio

di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.

6. Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili.

#### **Articolo 15 – Risoluzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e, oltre che per il mancato rispetto dei termini assegnati per l'ultimazione delle prestazioni da contratto, in particolare, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione delle prestazioni;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto e/o del direttore dei lavori;

- c) manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione delle attività da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle opere nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei servizi, materiali e/o beni forniti rispetto alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 38 e seguenti del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione le contratto e/o direttore dei lavori se nominato e/o, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- l) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero

l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

m) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs n. 50/2016;

n) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle attività compiute;

o) ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.

2. La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:

a) decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;



c) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, si rendano necessarie prestazioni suppletive che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto

4. È altresì facoltà della stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste dal codice civile.

5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6. L'eventuale esecuzione dell'appalto in modo difforme, anche in parte e/o con ritardi, rispetto a quanto previsto nei capitolati sarà contestata all'appaltatore, in forma scritta, specificando la natura e l'entità dell'inadempimento stessa.

7. L'appaltatore avrà un termine di cinque giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Azienda considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nei capitolati, contestate nei modi sopra indicati per tre volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Azienda di

procedere alla risoluzione “*ipso iure*” del contratto.

#### **Articolo 16 – Altre cause di risoluzione del contratto**

1. Il presente contratto, discendendo da una procedura di gara “ponte”, attivata per far fronte alla indisponibilità, alla data di sottoscrizione del contratto, di strumenti di acquisizione dei servizi d'appalto in forma centralizzata e/o aggregata secondo quanto disposto dalla legge, potrà essere risolto anche prima della naturale scadenza, allorquando l'Azienda aderisca a tali forme di acquisizione centralizzata e/o aggregata.

2. Oltre a quanto già previsto il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. risultino soddisfatte.

#### **Articolo 17 – Recesso dell'Azienda**

1. L'Azienda si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC;

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Azienda;

- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito;

5. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

6. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui ai richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura transattiva.

7. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il foro competente è quello di Taranto.

#### **Articolo 18 – Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Anche al di fuori di casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolti mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 50/2016.

4. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e la transazione di cui al comma 3 è competente il Foro di Taranto.
5. È espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

### **TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

#### **Articolo 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza**

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al capo 4 del capitolato speciale d'appalto.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
5. Per ogni inadempimento, anche da parte del subesecutore, rispetto agli

obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, la stazione appaltante effettua trattenute fino al 20% su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, accantonando l'importo relativo, a garanzia degli obblighi contributivi disattesi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 e s.m.i., sarà acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore.

#### **Articolo 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere**

1. L'appaltatore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei luoghi:

- il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza, per ogni eventuale prestazione integrativa/lavoro a misura affidato;
- eventuali proposte integrative del DUVRI;

2. Il DUVRI e/o gli eventuali altri piani di sicurezza, formano parte integrante del presente contratto d'appalto

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore di esecuzione del

contratto ed al coordinatore della sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

#### **Articolo 21 – Adempimenti in materia antimafia**

1. L'Azienda ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia (o autocertificazione) di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto. Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, artt. 67 e 76 comma 8, sono inoltre in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni antimafia relativamente al Presidente del consiglio di amministrazione e si è in attesa delle risultanze con gli effetti di cui al precedente art. 16 punto 2.

2. La presenza di impedimenti ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, anche se noti e/o sopravvenuti successivamente alla stipula è causa di risoluzione del presente contratto.

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

#### **Articolo 21 – Subappalto**

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs n. 50/2016 nonché della legge speciale di gara, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.
3. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subesecutore o cottimista verranno effettuati direttamente dall'appaltatore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti, anche parzialmente, qualora accerti il mancato pagamento del subappaltatore, nei termini di legge.
4. L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016, può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del subappaltatore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Articolo 22 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Polizza n. IM000030270 rilasciata il 14.07.2020 (S.A.-R. CITY INSURANCE

S.A. – Omnia Consulting s.r.l.) per l'importo di € 3.066.814,83 pari al 24,34% dell'importo del presente contratto.

1. Ai sensi del comma 5, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

2. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

4. Trova applicazione, per lo schema della fidejussione, la disciplina di cui al comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Articolo 23 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione**

#### **e responsabilità civile verso terzi**

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle prestazioni e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nonché per danni a terzi, nell'esecuzione dei dell'appalto, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con polizza numero



400064774, rilasciata in data 30.06.2020, dalla Generali Italia s.p.a., per un massimale di 5'000'000,00

#### **Articolo 24 – Fideiussione a garanzia dell'anticipazione del prezzo**

1. In caso di richiesta dell'anticipazione del prezzo l'appaltatore si impegna a presentare una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al valore dell'anticipazione del prezzo maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

#### **Articolo 25 – Progetto del servizio**

1. Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il progetto, completo dei suoi allegati, del servizio di cui al presente contratto.

#### **Articolo 26 – Controlli e verifiche**

1. Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati allegati al presente contratto.

### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 27 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il progetto del servizio;
- b) il capitolato tecnico ed il capitolato d'oneri di cui al progetto del servizio;
- b) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile e non in contrasto con il contratto;
- e) l'elenco dei prezzi unitari;
- f) il DUVRI;
- g) le polizze di garanzia;

h) offerta tecnica, nelle parti non condizionanti i capitolati e la disciplina speciale di gara e l'offerta economica presentata in sede di gara dall'appaltatore.

#### **Articolo 28 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D.Lgs n. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile nella fase transitoria, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto applicabile e quelle contenute e richiamate nei capitolati contrattuali. In caso di contrasti interpretativi, il contratto ha prevalenza.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

#### **Articolo 29 – Comunicazione e trattamento dei dati**

1. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal GDPR di cui al Regolamento UE 2016/679, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

2. Il trattamento dei dati è eseguito dalla ASL Taranto.

#### **Articolo 30– Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

\* \* \*

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Documento firmato da:  
STEFANO ROSSI  
03.08.2020 10:11:24 UTC

**Per l'ASL Taranto II Direttore Generale – \_\_\_\_\_**

**Per l'Appaltatore– \_\_\_\_\_**



Firmato digitalmente da:  
MADDALUNO ROBERTO  
Firmato il 31/07/2020 10:49  
Seriale Certificato: 18983755  
Valido dal 29/06/2020 al 29/06/2023  
InfoCert Firma Qualificata 2